

Olanda: terra di ruling, di holding e di sandwich

Stefano Marchese

La filosofia fiscale nei Paesi Bassi è orientata a offrire agli operatori, nazionali e stranieri, un sistema basato sulla certezza del diritto. Il privilegio di affiliazione per le società *holding* e gli altri metodi per eliminare la doppia imposizione

Il sistema tributario dei Paesi Bassi - o, più correttamente, dell'Olanda - non può essere certo definito "a bassa fiscalità".

Tuttavia, esso si caratterizza per una spiccata vocazione internazionale e per la particolare attrattività che offre ai gruppi imprenditoriali per la localizzazione di società.

Tale caratteristica del sistema fiscale olandese trova la sua spiegazione in una tradizione di apertura del paese ai traffici internazionali, che la storia economica moderna mette assai bene in evidenza. Ma un ruolo assai più importante va attribuito alla lungimiranza della politica fiscale nel creare e mantenere le condizioni per attrarre capitali esteri e per favorire gli investimenti nel paese e oltre confine. Nell'ambito di un livello di imposizione sul reddito delle società che, come si vedrà, si allinea a quello degli altri paesi della Ue, sono presenti specifiche disposizioni che mirano a realizzare le finalità sopra richiamate e che possono essere individuate lungo le seguenti direttrici principali:

- un sistema di eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi attraverso norme interne particolarmente efficaci, che non vanificano le scelte imprenditoriali di collocare la società sussidiaria in un paese a bassa fiscalità, dal quale consegue una particolare attrattività per la localizzazione in Olanda di società *holding*;
- un sistema di eliminazione della doppia imposizione internazionale, anch'esso basato su norme interne, con riguardo ai redditi transnazionali, e in ispecie a quelli derivanti da stabili organizzazioni all'estero, da *royalties* e da interessi;
- la stipulazione di un numero assai ampio di convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione, con clausole assai vantaggiose;

• *last but not least*, la ferma e chiara consapevolezza della necessità di offrire agli operatori, nazionali e stranieri, un ordinamento fiscale basato sulla certezza del diritto, realizzato attraverso un sistema di *rulings* - ossia di pareri vincolanti emessi dall'Amministrazione finanziaria su specifiche questioni - i quali vengono rilasciati, per specifiche operazioni, sulla base di modelli standard.

Le società di capitali hanno la forma di *Naamloze Vennootschap* (N.V.), corrispondente alla nostra società per azioni, e di *Besloten Vennootschap mit Beperkte Aansprakelijkheid* (B.V.), equivalente alla nostra società a responsabilità limitata. Il capitale sottoscritto e versato al momento della costituzione deve essere di almeno 100.000 fiorini per le prime e di almeno 40.000 fiorini per le seconde.

Qualora in sede costitutiva si volesse prevedere un capitale maggiore rispetto al minimo legale, questo deve essere versato per almeno il 25%, fermi restando i limiti di versamento minimo sopra ricordati. Sul capitale conferito è dovuta la *Kapitaalsbelasting*, corrispondente alla nostra imposta di registro, nella misura dell'1%.

Le società di capitali sono soggette all'imposta sul reddito (*Wet op de vennootschapsbelasting*, istituita nel 1969, *Staatblaad* n. 1969/445) in misura del 40% sui primi 250.000 fiorini e del 35% sulla parte eccedente. Le società residenti sono tassate sul reddito prodotto su base mondiale (*world wide principle*), salve le eccezioni di cui si dirà, mentre quelle non residenti limitatamente al reddito prodotto in Olanda. Il concetto di residenza fiscale delle società non è esattamente definito dalla legislazione olandese. Le società costituite secondo la legge olandese sono considerate residenti in Olanda ai fini dell'imposizione sul reddito e l'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Per quelle costituite in base alla legge di giurisdizioni straniere, il luogo di residenza della società verrà determinato sulla base di circostanze di fatto e in particolare sulla base del luogo in cui la società è effettivamente amministrata. Altre circostanze che possono incidere sulla determinazione della residenza sono la sede legale, il luogo di abituale convocazione delle assemblee dei soci e il luogo in cui i libri sociali vengono conservati¹.

Fatta questa breve premessa sulle caratteristiche dello strumento societario olandese, focalizzeremo la nostra attenzione su specifiche tipologie di attività che presentano, dal punto di vista fiscale, particolari vantaggi in un'ottica di pianificazione fiscale internazionale.

Le società *holding*

Per le società *holding* il sistema fiscale olandese prevede il c.d. privilegio di affiliazione (*deelnemingsvrijstelling*), in base al quale i dividendi che affluiscono alla capo gruppo (o *holding* intermedia) sono esenti dall'imposizione. Scopo della norma è, evidentemente, quello di evitare che i dividendi, già tassati come utili in capo alla società partecipata, subiscano una seconda imposizione (doppia imposizione economica) in capo alla società titolare della partecipazione.

Il privilegio di affiliazione si applica sia per i dividendi, sia per le plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione, purché questa sia "qualificata". Per poter godere del privilegio di affiliazione, è richiesto che:

- la *holding* olandese detenga almeno una partecipazione del 5% del capitale di una società olandese oppure estera;
- la partecipazione sia detenuta in una società di capitali, il cui capitale sia suddiviso in azioni o quote;
- la società partecipata deve essere assoggettata, nel proprio paese di residenza, ad un regime d'imposizione sul reddito simile a quello olandese, indipendentemente dall'aliquota: sono quindi escluse le società residenti in paradisi fiscali;

- la partecipazione deve essere strategica, ossia la *holding* olandese deve avere funzioni di coordinamento, supervisione e controllo delle partecipate e non avere quindi lo scopo di un mero investimento di portafoglio.

Per usufruire di tale regime, è prassi chiedere all'Amministrazione fiscale olandese un *ruling* che confermi l'applicabilità del suddetto regime fiscale agevolativo². Gli standard *rulings* prevedono che il *ruling* verrà senz'altro concesso se, oltre a sussistere le sopraindicate condizioni, siano rispettate anche le seguenti regole:

- la *holding* viene assoggettata a tassazione ad aliquota ordinaria del 40% su un utile minimo, determinato induttivamente;
- almeno il 15% del costo della partecipazione deve essere finanziato con capitale proprio, mantenendo così un rapporto *debt/equity* di 85/15;
- qualora la *holding* intenda dar vita a

nuove attività, dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione fiscale olandese.

Il privilegio di affiliazione, come si è visto, offre considerevoli vantaggi fiscali, ma comporta che le minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni e i costi di gestione delle stesse, compresi gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento dell'investimento, sono indeducibili. A ciò si aggiunge che grazie agli oltre 50 trattati contro la doppia imposizione conclusi dall'Olanda, in molti casi il dividendo affluisce alla *holding* senza applicazione di ritenute nello stato della fonte o con prelievi particolarmente ridotti.

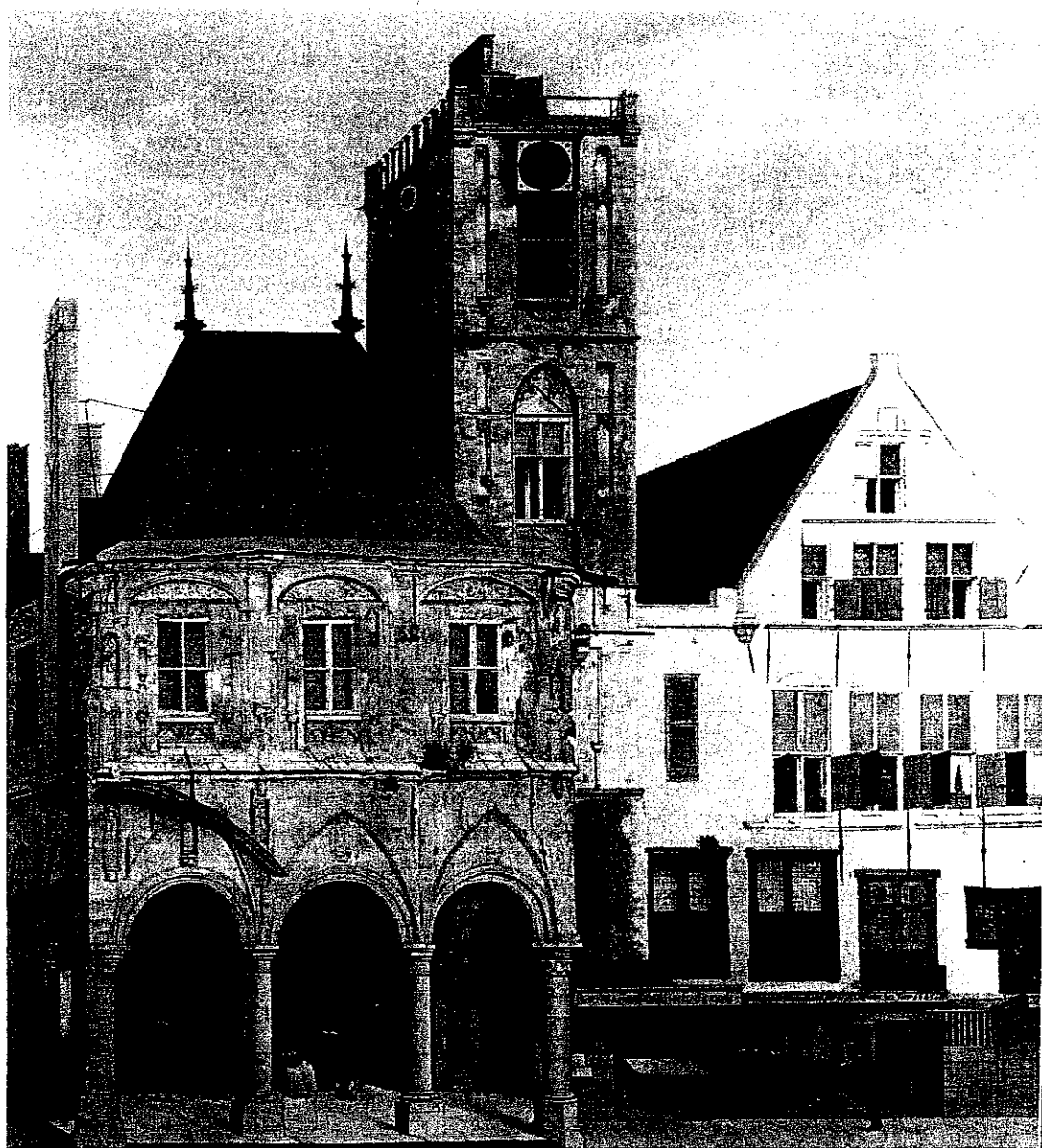
Qualora la *holding* possieda partecipazioni in società residenti nella Ue, in attuazione della c.d. direttiva madri-figlie (90/435/Cee) il privilegio di affiliazione compete, indipendentemente dalle condizioni sopra ricordate, qualora la società madre possieda una partecipazione di almeno il 25% in una società

avente la forma indicata nella direttiva e soggetta ad imposizione nello stato di residenza secondo il regime fiscale normalmente applicabile.

La ritenuta sui dividendi distribuiti da società olandesi, comprese le *holdings*, è del 25%, la quale può essere ridotta o azzerata in applicazione di disposizioni contenute nelle convenzioni contro la doppia imposizione. Ricorrendo, poi, le condizioni previste dalla direttiva madri-figlie, la ritenuta sui dividendi non viene applicata. A tale proposito si ricorda la necessità, fra le altre, che la società madre abbia detenuto la partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno un anno anteriormente alla data in cui il dividendo è stato deliberato.

Le società *sandwich*

Nel sistema dei *rulings* vengono espressamente previste ipotesi in cui la società olandese si pone come soggetto economicamente interposto per la rea-



Pieter Jansz Saenredam.
"Il vecchio municipio
di Amsterdam". (1657).
conservato presso
il Rijksmuseum
di Amsterdam

lizzazione di operazioni di finanziamento o di licenza di beni immateriali, e viene così determinata la quota di reddito che l'Amministrazione fiscale olandese accetta che rimanga allocata presso la società olandese ed assoggettata ad imposizione in capo a questa. La prassi professionale internazionale tende scherzosamente a definire tali operazioni con la locuzione di "sandwich olandese", dato che la società olandese "fa la parte del prosciutto" tra la società che eroga il reddito (interessi o *royalties*) e quella che ne è il beneficiario finale.

Più in particolare, qualora la società olandese eroghi un finanziamento ad una società del gruppo, utilizzando a sua volta fondi presi a prestito da altre società del gruppo o da terzi finanziatori, si rende applicabile il *finance ruling*.

Tale *ruling* è relativo alla determinazione dei prezzi di trasferimento per attività di natura finanziaria poste in essere nell'ambito di un gruppo di società e si applica a finanziamenti di almeno 10 milioni di fiorini; esso stabilisce l'entità delle maggiorazioni (*spreads*) che verranno accettate dal fisco olandese. Posto che la società olandese sia coperta dal rischio di cambio, il *ruling* considera accettabile l'operazione quando il tasso d'interesse applicato sul finanziamento erogato superi quello pagato a terzi per l'acquisizione dei fondi nelle seguenti misure:

- da 1/16 a 1/8%, quando i fondi siano presi a prestito da società del gruppo;
- da 1/32 a 1/4%, quando i fondi siano presi a prestito da soggetti terzi.

Si noti ancora che l'Olanda non applica ritenute alla fonte sugli interessi in uscita e che molte norme pattizie dispongono la riduzione o addirittura l'esenzione delle ritenute per gli interessi erogati a società residenti in Olanda.

I *Royalty rulings* si applicano alle società olandesi che acquistano diritti di licenza su beni immateriali da società estere del gruppo e a loro volta li danno in sublicenza ad altre società, olandesi o estere. Il *ruling* ha per oggetto fattispecie nelle quali i redditi derivanti dalla sublicenza siano di almeno 150.000 fiorini e dispone che:

- per i canoni periodici o una *tantum* su films, il 6% delle *royalties* attive viene considerato reddito;
- qualora la società che acquista i diritti

di licenza da una società estera non corra rischi di cambio, viene considerato reddito il 7% di tutte le *royalties*, diverse da quelle indicate al punto precedente, che la società olandese percepisce; questo "differenziale" fra ricavi e costi per *royalties* si riduce gradualmente sulla base di una tabella in funzione dell'entità delle stesse, sino al 2% quando queste ammontino a più di due milioni di fiorini.

Le ritenute alla fonte estere applicate sulle *royalties* pagate da sublicenziatari non residenti danno diritto al credito d'imposta solo se sono attribuibili al differenziale di reddito riconosciuto dal *ruling*.

Si aggiunga, anche qui, che molte convenzioni internazionali stipulate dall'Olanda prevedono la riduzione e talvolta l'esenzione da ritenute alla fonte per le *royalties* pagate a società olandesi.

L'Olanda non applica ritenute alla fonte sulle *royalties*.

La stabile organizzazione all'estero di società olandesi

Secondo le norme interne olandesi³, i redditi prodotti da una stabile organizzazione all'estero⁴ non sono soggetti ad imposizione in Olanda per effetto di un sistema di esenzione con progressione. Non si tratta propriamente di una esenzione del reddito, ma di un meccanismo che prevede il calcolo dell'imposta sul reddito prodotto su base mondiale, comprensivo quindi di quello attribuibile alla stabile organizzazione, e la riduzione dall'imposta totale di una quota d'imposta determinata in proporzione al rapporto fra reddito prodotto attraverso la stabile organizzazione e reddito complessivo.

Se, ad esempio, il reddito complessivamente realizzato dalla società olandese è di 1.000.000 fiorini, di cui 200.000 fiorini attribuibili alla stabile organiz-

zazione all'estero, il computo dell'imposta avverrà come segue:

250.000 fiorini il 40%	Dfl. 100.000
su 750.000 fiorini il 35%	Dfl. 262.500
totale	Dfl. 362.500
meno: 200.000/1.000.000	
(=20%) di Dfl 362.500	Dfl. 72.500
imposta dovuta	Dfl. 290.000

Relativamente a questo sistema di computo devono essere fatte alcune osservazioni:

- in primo luogo esso è più vantaggioso rispetto ad un mero sistema di esenzione, dato che l'imposta su un reddito di 800.000 fiorini sarebbe di 292.500 fiorini, ossia superiore ai 290.000 fiorini sopra calcolati;
- in secondo luogo tale sistema per evitare la doppia imposizione si applica indipendentemente dall'entità dell'imposta sul reddito effettivamente assolta nello stato in cui è situata la stabile organizzazione.

Questo meccanismo consente di poter operare attraverso stabili organizzazioni in paesi a bassa fiscalità di società olandesi senza che nello stato di residenza della società, e cioè in Olanda, i vantaggi della localizzazione della stabile organizzazione siano vanificati. Inoltre, la stabile organizzazione in un paese a bassa tassazione di una società olandese normalmente non integra le ipotesi contenute nelle c.d. norme anti paradisi fiscali (in Italia i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 t.u.i.r.) le quali fanno generalmente riferimento al paese di residenza della società e comunque risultano inapplicabili nell'ambito della Ue⁵.

Ulteriori vantaggi possono essere poi individuati nelle norme della direttiva madri-figlie, giacché il reddito della stabile organizzazione di società olandese, ancorché in concreto non tassato, fa parte pur sempre del reddito della società olandese soggetto in generale ad imposizione.

La Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con l'Italia

La vigente Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale è stata firmata a l'Aja l'8 maggio 1990 e ratificata dall'Italia con l. 26 luglio 1993, n. 305.

La Convenzione prevede alcune disposizioni che devono essere tenute ben presenti in sede di pianificazione fiscale internazionale, fra cui:

- per i dividendi, la ritenuta alla fonte prevista, nel caso che la partecipazione non abbia i requisiti per aver

diritto all'applicazione delle disposizioni della direttiva madre-figlia (25% del capitale) ma sia di almeno il 10%, è ridotta al 10%;

- qualora la società italiana sia tenuta al versamento della maggiorazione di conguaglio, la società olandese beneficiaria dei dividendi ha diritto al rimborso della quota di maggiorazione di conguaglio afferente i dividendi ricevuti;
- la ritenuta sugli interessi in uscita dall'Italia è ridotta al 10%;
- la ritenuta sulle *royalties* di fonte italiana è ridotta al 5%;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione, da parte di una società olandese, di partecipazioni in una società italiana, sono tassabili in Olanda; in tale paese, tuttavia, se ricorrono le condizioni sopra ricordate per l'applicazione del privilegio di affiliazione, non vi è imposizione; ne discende, in tal caso, che la plusvalenza non scontrerà l'imposta in nessuno dei due Stati.

Da questa panoramica delle più rilevanti disposizioni del sistema fiscale olandese è facile desumere come

l'Olanda costituisca una localizzazione assai interessante e ricca di opportunità dal punto di vista della pianificazione fiscale internazionale.

Non è difficile rilevare che un appropriato utilizzo di *holdings* o *subholdings* può costituire un ottimo sistema per creare delle "porte", in entrata o in uscita, dal sistema Ue dei dividendi, magari combinando le norme interne olandesi sul privilegio di affiliazione con quelle convenzionali e di origine comunitaria. A questo riguardo va ricordato il ruolo dei rapporti fra Olanda e Antille Olandesi, in continua evoluzione, che comunque rimane un classico, in certe circostanze, nelle operazioni di *tax planning*.

Le stesse tecniche di "sandwich", più seriamente definibili come "operazioni *conduit*", sono favorite dalla stessa Amministrazione fiscale olandese attraverso l'emanazione dei *rulings* che offrono, sul piano operativo, un notevole grado di sicurezza.

Le norme sulla stabile organizzazione all'estero presentano enormi possibilità di utilizzo per l'ottimizzazione della tassazione dei gruppi multinazionali, e consentono di evitare l'applicazione di

certe disposizioni - dichiarate entielusive ma in pratica frutto della miopia e del provincialismo dei legislatori di molti paesi - che distorcono una corretta ed efficiente allocazione delle risorse per effetto della creazione di barriere fiscali, peraltro di scarso o nessun effetto sul gettito e sull'"equità" del sistema.

Meritano infine di essere ricordate, non potendo in questa sede fornirne una dettagliata descrizione, le seguenti ulteriori caratteristiche del diritto tributario olandese che, assieme a quelle sopra descritte, ne fanno un sistema moderno, aperto e fiscalmente competitivo nei riguardi dei flussi internazionali di ricchezza:

- la possibilità per i gruppi di società nazionali di optare per una tassazione del reddito consolidato di gruppo, anziché su quello delle singole società⁶;
- la presenza di *rulings* che forniscono criteri certi per l'allocazione di componenti di reddito fra sede principale e stabile organizzazione all'estero ovvero per l'attribuzione dei profitti in operazioni intercorse fra società olandesi e loro collegate estere.

note

1 Sulle caratteristiche del sistema fiscale olandese si veda *European Tax Handbook 1994*, a cura dell'IBFD, Amsterdam, 1994, 299 e ss.; con specifico riguardo al problema della residenza fiscale delle società cfr. per tutti Nauta, *Netherlands National Report*, in AA.VV., *The fiscal residence of companies*, in *Cahier de droit fiscal international*, vol. LXXIIa, Deventer, 1987, 439 e ss..

2 Per maggiori riferimenti sul punto ci permettiamo di rinviare al nostro *Esperienze e prospettive*

per l'introduzione del *tax ruling* in Italia, in Deotto, Marchese, *Strumenti per la limitazione del contenzioso fiscale*, Atti pregressuali del 28° Congresso Nazionale Ragionieri Commercialisti, vol. 2°, Milano, 1995, 91 e ss., ove ulteriori indicazioni bibliografiche.

3 Cfr. l'art. 1 della l. 7 aprile 1965 (*Staatsblad* 1965/145), ultimamente modificata dalla legge finanziaria 1995.

4 Cfr. da ultimo Marino, *La residenza delle persone giuridiche nel diritto tributario italiano e*

convenzionale, in *Dir. prat. trib.*, 1995, I, 1451.

5 Si vedano, a questo proposito, le interessanti riflessioni di Marino, *Paradisi fiscali: problemi applicativi e proposte di modifica*, in AA.VV., *Aspetti fiscali delle operazioni internazionali*, a cura di Uckmar e Garbarino, Milano, 1995, 367 e ss. e spec. 381 e ss..

6 In argomento si veda, nella letteratura italiana, l'ancora fondamentale monografia di Lovisolo, *Gruppo di imprese e imposizione tributaria*, Padova, 1985.

Calendario riunioni 1996

Maggio

2	Incontro <i>Joint International Committee</i>	Roma
7	Commissione Ordinamento professionale	Roma
8	Comitato di redazione	Roma
8/11	Conferenza sul "Public Sector"	Barcellona
15/17	Consiglio Ifac	Toronto

Giugno

3	Commissione Storia della Ragioneria	Roma
11	Gruppo di Lavoro <i>Accounting</i>	Bruxelles
14	Gruppo di Lavoro Fiscalità diretta	Bruxelles